

**DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE
DI AIUTI DE MINIMIS**

Il/La sottoscritto/a C.F. in qualità di legale
rappresentante dell'impresa avente sede
legale/operativa in c.f./p.iva

preso atto

- di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* n. L 352 del 24.12.2013);
- sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia e in particolare al D.P.R. n. 445/2000, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni penali di cui all'art 76 del predetto D.P.R.

1) ai fini della verifica delle relazioni esistenti con altre imprese tali da costituire una "impresa unica"

DICHIARA

che l'impresa di cui è rappresentante legale e per la quale richiede la concessione di aiuti de minimis non ha con altre imprese relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013¹ e che pertanto essa stessa costituisce una "impresa unica";

ovvero

che l'impresa di cui è rappresentante legale e per la quale richiede la concessione di aiuti de minimis ha relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013² con le seguenti imprese:

.....
.....
.....
.....

¹ L'articolo 2, paragrafo 2 precisa che:

"Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica".

² Cfr. nota 1.

e che è consapevole che le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 sono considerate un'impresa unica;

2) ai fini della verifica degli aiuti de minimis concessi alla medesima "impresa unica"

DICHIARA

che nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti non è stato concesso³ alcun "aiuto de minimis"⁴ all'impresa unica di cui l'impresa che presenta la richiesta di contributo è parte, anche tenuto conto di eventuali situazioni di fusioni, acquisizioni⁵ e scissioni di imprese⁶;

ovvero

che nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche tenuto conto di eventuali situazioni fusioni, acquisizioni⁷ e scissioni di imprese⁸, sono stati concessi in seguenti "aiuti de minimis" all'impresa unica di cui è parte l'impresa che presenta la richiesta di contributo:

[Indicare nelle linee che seguono o in apposito allegato i seguenti dati: ragione sociale dell'impresa beneficiaria, importo in euro espresso in equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto (ESL), l'amministrazione concedente, la data di concessione, gli estremi dell'atto di concessione e il riferimento normativo di concessione, il regolamento de minimis sulla base del quale sono stati concessi gli aiuti⁹

³ Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1407/2013, "gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa".

⁴ Per "aiuti de minimis" si intendono quelli concessi sulla base dei seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28.12.2006); regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 21.12.2007); regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 193 del 27.7.2007); regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 114 del 26.4.2012); regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24.12.2013); regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24.12.2013).

⁵ Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013, "in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione".

⁶ Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9 del regolamento (UE)n. 1407/2013, "in caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione".

⁷ Cfr. nota 5.

⁸ Cfr. nota 6.

⁹ Indicare gli estremi del regolamento de minimis sulla base del quale è stato concesso l'aiuto (uno dei regolamenti di cui alla nota 4.

.....
.....
.....
.....
.....

per un totale di euro

3) ai fini della verifica del cumulo con altre agevolazioni costituenti aiuti di Stato

DICHIARA

- tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013:
 che per gli stessi costi ammissibili oggetto della richiesta di contributo, non gli sono stati concessi aiuti di Stato;

ovvero

che per gli stessi costi ammissibili oggetto della richiesta di contributo, gli sono stati concessi gli aiuti di Stato di seguito indicati:

[indicare nelle linee che seguono o in apposito allegato i seguenti dati: importo in euro espresso in equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto e in percentuale d'intensità sui costi ammissibili, l'amministrazione concedente, la data di concessione, gli estremi dell'atto di concessione e il riferimento normativo di concessione, il regolamento o altro atto dell'Unione europea sulla base del quale è stata garantita la legittimità della concessione]

.....
.....
.....
.....
.....

per la stessa misura di finanziamento del rischio oggetto della richiesta di contributo, non gli sono stati concessi aiuti di Stato;

ovvero

per la stessa misura di finanziamento del rischio oggetto della richiesta di contributo, gli sono stati concessi gli aiuti di Stato di seguito indicati:

[indicare nelle linee che seguono o in apposito allegato i seguenti dati: importo in euro espresso in equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto, l'amministrazione concedente, la data di concessione, gli estremi dell'atto di concessione, il regolamento o altro atto dell'Unione europea sulla base del quale è stata garantita la legittimità della concessione]

.....
.....
.....
.....

4) ai fini dell'aggiornamento delle informazioni e dati dichiarati,

si impegna a comunicare alla Chambre valdôtaine qualsiasi variazione delle informazioni e dati sopra dichiarati, intercorsa tra la data di sottoscrizione della presente dichiarazione e la data di concessione dei contributi per i quali viene presentata la dichiarazione;

Informazioni rese ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196

Il trattamento dei dati (comprendente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione) è finalizzato alla concessione del contributo per il quale viene presentata la presente dichiarazione.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dei controlli previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013.

I dati sono trattati sia attraverso i documenti cartacei che su supporto informatico dalla Chambre valdôtaine.

Titolare del trattamento dei dati è la Chambre valdôtaine.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/03.

Data, ___/___/_____

Firma del dichiarante¹⁰

.....

¹⁰ La firma può essere apposta davanti all'addetto di questa amministrazione oppure l'istanza, debitamente sottoscritta, può essere presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).